



Al Presidente
Attilio FONTANA

All'Assessore alla Protezione
Civile
Pietro FORONI

All'Assessore agli Enti locali
Massimo SERTORI

Regione Lombardia

Al Presidente del CAL
Gianni ROSSONI

Ai Presidenti
delle Province lombarde

Alla Città Metropolitana di Milano

Milano, 6 ottobre 2021
Prot. Upl 32/2021

Caro Presidente, Caro Assessore,

come anticipato, trasmetto il contributo Upl al PDL 188 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile".

Il documento, con le relative proposte di emendamento, è stato elaborato dalla componente tecnica delle Province lombarde ed è stato esaminato e condiviso ieri dai Presidenti presenti ad una riunione convocata per fare il punto della situazione.

Nel ringraziare per la fiducia accordata alle Province anche in questo ambito, si evidenzia in particolare la necessità di precisare e definire la catena di comando del sistema di protezione civile regionale in modo di consentire alle Province di svolgere il ruolo di autorità che compete loro in forza della delega regionale, nonché le risorse indispensabili, oltre ad alcuni aspetti non meno importanti dettagliati nel documento.

Nel ringraziare per l'attenzione che vorrete riservare alla presente, è gradito porgere i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Vittorio POMA

All. 1 c.s.

TAVOLO TECNICO DELLE PROVINCE
Relazione illustrativa emendamenti
PDL
‘Disposizioni regionali in materia di protezione civile’

Il Sistema di protezione civile italiano vede il coinvolgimento delle strutture dello Stato, delle Regioni e dell'intero sistema degli enti locali.

In particolare, il sistema regionale prevede relazioni tra i vari "attori" che interagiscono e si integrano, sulla base di un forte decentramento operativo territoriale e una stretta sinergia di intervento per far fronte , a seconda del livello dell'evento, alle emergenze.

In questo scenario, la volontà legislativa regionale ha definito e disciplinato i ruoli e le responsabilità degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato nel sistema regionale lombardo fin dal 2004.

Le modifiche al PDL qui proposte sono suggerite dall'esigenza di indirizzare la revisione della disciplina verso lo sviluppo e potenziamento della dimensione e del ruolo sovracomunale della funzione esercitata dalla provincia per esaltare la propria vocazione tecnica e funzionale nelle attività di protezione civile a supporto dei comuni e di Regione Lombardia attraverso appunto la "rete di relazioni" alla base del sistema. In particolare, nell'ambito delle valutazioni condotte, l'attenzione è stata focalizzata su alcuni temi che attengono a "macroaree" fondamentali per giungere ad un'organizzazione a livello provinciale del sistema lombardo che possa garantire una pronta risposta operativa emergenziale e idonee azioni di previsione e prevenzione. Per questi ambiti, si ritiene opportuno porre in evidenza il ruolo di provincia nell'articolazione dei contenuti e degli obiettivi della norma in un contesto di possibile revisione.

L'attuale disegno di legge, pur ispirandosi al "Codice della Protezione Civile" (D.Lgs. n.1/2018), pare non definire in modo chiaro, puntuale e inequivocabile il sistema delle relazioni che devono attivarsi in caso, ad esempio, di emergenza: incongruenze e ridondanza di competenze non facilitano l'azione coordinata e organizzata delle Istituzioni e dei soggetti coinvolti.

Il servizio di Protezione Civile delle Province ha dimostrato negli anni un'elevata competenza e professionalità anche quando la situazione di grande incertezza causata dalla Legge Del Rio ne ha per certi versi "demolito" il ruolo; è riuscito sempre a garantire la propria "presenza" sul territorio. In particolare, è nato il sistema delle Colonne Mobili Provinciali, sono state sviluppate e prodotte pianificazioni integrate e coordinate, sono state potenziate le attività di coordinamento e formazione del volontariato che hanno permesso di "costituire" un "esercito" di persone professionalmente preparate, è stata organizzata una risposta operativa provinciale alle emergenze. Le Province sono il riferimento per le Prefetture, delle Forze dell'Ordine, dei VVF, delle ATS, delle ASST.

Pianificazione:

Relativamente alla pianificazione, il ruolo delle Province è stato riconfermato, ma è necessario che la Provincia possa, con un adeguato numero di personale, diventare un punto di riferimento per i Comuni soprattutto per i piccoli Comuni. E' necessario definire procedure certe di verifica dei piani comunali, sempre in un ottica di azione comune; occorre accompagnare i tecnici comunali a definire, ragionare, pianificare in armonia con il livello provinciale

La direttiva nazionale recentemente approvata ("Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali" – Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04.2021) pone dei punti di riflessione importanti, decisivo e ruolo svolto da Regione nell'aprire un dialogo fattivo con le Province, che storicamente esercitano tale competenza.

I piani di protezione civile non devono essere vissuti come adempimenti amministrativi, ma come veri e propri piani operativi che devono essere conosciuti, divulgati.

Non bisogna poi dimenticare, l'intera forza operativa della Provincia, che passa dalle conoscenze urbanistico/territoriali (PTCP), dalla gestione dell'intera rete stradale, dall'operatività e dalle conoscenze ambientali, che permettono a questo Ente di essere considerato un idoneo se non unico interlocutore del governo del territorio provinciale, soprattutto nel caso di eventi calamitosi.

L'esperienza, la competenza e il ruolo della Provincia nell'ambito della pianificazione territoriale abbinate alla professionalità acquisita nella gestione delle emergenze possono essere valorizzate nell'articolato normativo anche per valutazioni di opportunità circa la definizione degli "ambiti sub-ottimali" (non previsti nella direttiva nazionale) per i quali sviluppare e progettare la pianificazione di protezione civile.

Un presupposto di fondo che dovrebbe costituire trama e sviluppo del progetto di revisione della legge potrebbe essere così sintetizzato: la pianificazione di protezione civile è attività essenziale; quanto più essa è coordinata, tanto più supporta le autorità territoriali nella gestione dell'emergenza.

Formazione

Si ritiene importante evidenziare il ruolo svolto da Provincia nel coordinamento delle attività di formazione/informazione in materia di protezione civile. La legislazione dovrebbe intervenire nell'approfondire che provincia è primo referente/interlocutore per enti, istituzioni (università, scuole), strutture operative, organizzazioni di volontariato del territorio per lo sviluppo di progetti/percorsi didattici in materia di protezione civile.

Antincendio Boschivo (AIB)

Nelle Province, il servizio AIB è parte integrante della Protezione Civile. Ciò implica dotare la Provincia di un organico adeguato e formato che possa garantire il pronto intervento in caso di incendi sul territorio.

Gestione dell'emergenza

Al verificarsi di un'emergenza di protezione civile, la Provincia è l'istituzione a cui spetta:

- il coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte all'albo regionale – sez. provinciale;
- la gestione della colonna mobile provinciale;
- la predisposizione dei servizi urgenti anche di natura tecnica di competenza (viabilità, polizia, ambiente).

Queste sono attivate su richiesta dell'autorità territoriale di protezione civile (rif. d.lgs.1/2018: sindaci, sindaci metropolitani, presidente di regione) e/o del prefetto cui spetta a livello provinciale (Rif. art. 9 del Codice della Protezione Civile) la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza curando l'attivazione del piano provinciale di protezione civile.

Il volontariato è diventato negli anni il braccio operativo delle Province sul territorio. Il costante lavoro che unisce la Provincia con il volontariato ha permesso di organizzare delle colonne mobile provinciali, che hanno più volte dimostrato (non ultimo l'intervento nel modenese nel dicembre scorso) la loro operatività e la loro professionalità sia in termini tecnici che di assistenza alla popolazione. Questo "legame" diretto non può e non deve essere reso "labile". I Comitati di Coordinamento del Volontariato (CCV) sono rappresentanza utile per raccogliere le istanze del volontariato ma questo ruolo non può assumere caratteristiche da compromettere l'armonia delle relazioni che negli anni provincia ha costruito con il volontariato. Ricondurre e/o attribuire ruoli diversi al CCV (es. quello operativo) non può prescindere da un coinvolgimento delle province. Allo stesso modo prevedere in un pdl figure specifiche come il Coordinatore

Territoriale delle Operazioni (CTO) (che poteva essere ben ripreso in una direttiva) non aiuta il sistema della protezione civile, creando equivoci nella catena di comando .

In emergenza le forze in campo devono essere allineate ed avere un unico obiettivo: la tutela del cittadino. Comuni, Provincia e Regione, sono istituzioni con responsabilità amministrativa e politica e devono rispondere delle proprie competenze. Il volontariato, a parere nostro, chiede una giusta collocazione in queste istituzioni, tuttavia non può avere competenze di coordinamento, ma può svolgere compiti di supporto al coordinamento. La responsabilità è a capo delle Istituzioni, e non è condivisibile che da una lato vengano delegate le competenze e dall'altra vengono assegnate competenze a soggetti "privati" con ruolo di rappresentanza del volontariato. Da un rapporto Istituzione si passerebbe a un rapporto fiduciario.

In quest'ottica, non si comprende il motivo del riconoscimento in ODV dei CCV. Cosa significa avere un organo rappresentativo regolamentato da tre atti regionali che ne vanno a definire le modalità di elezione e poi accettare che vengano istituite delle ODV (Coordinamento Volontariato - CV), che non sono i CCV ma, con statuti diversi uno dall'altro, gestiscono i fondi direttamente erogati da Regione per i CCV (un CV attualmente gestisce fondi di quattro CCV). Questa situazione genera solo confusione. Perché non lasciare la rappresentanza legittima del volontariato e l'operatività organizzata a livello regionale e provinciale? L'operatività del volontariato risponde alla necessità di avere un braccio operativo che risponda alle esigenze del servizio minimo essenziale. La colonna regionale e quelle provinciale sono un elemento essenziale nella politica della gestione dell'emergenza e nella risposta tempestiva alle esigenze del territorio. Non possono essere delegate a delle strutture di rappresentanza.

Gli emendamenti che proponiamo sono frutto di un lavoro concertato con tutte le Province che dovranno assumersi la responsabilità della delega e che come tali, devono essere per la Regione, assieme ai Comuni gli interlocutori principali per definire l'articolazione regionale della struttura della protezione civile.

La Regione dovrà garantire idonee coperture finanziarie affinché le Province possano garantire una struttura amministrativa e tecnica all'interno dell'Ente che possa essere funzionale sia alle competenze attribuite ma soprattutto per avere una risposta operativa ed organizzata per le emergenze.

Comuni e Province hanno le competenze, era auspicato il ns coinvolgimento (doveva in primis relazionarsi con loro) nello sviluppo e redazione di questa bozza di legge.

CAPO II: Organizzazione del Sistema regionale della protezione civile	EMENDAMENTI
SEZIONE I: Organizzazione del Sistema regionale della protezione civile	
Art. 5	
(Funzioni, compiti operativi e attività gestionali della Regione)	
1. La Regione, nella sua qualità di componente del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi degli articoli 1 e 4 del Codice, nell'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice, provvede, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito delle proprie competenze:	
a) all'attuazione delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del Codice, volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;	
b) secondo le modalità indicate all'articolo 15 del Codice, all'attuazione delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del medesimo articolo;	
c) alla programmazione, al coordinamento e all'integrazione sul territorio, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Codice, dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.	
2. La Regione, nell'esercizio delle proprie potestà legislative e amministrative, disciplina l'organizzazione e coordina e cura l'attuazione, all'interno del territorio regionale, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del Codice, volte:	

a) alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, anche mediante le attività di redazione, approvazione e attuazione del piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice, improntando i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e gli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza alla coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice;	
b) all'approvazione del piano di protezione civile adottato dagli enti di area vasta ai sensi dell'articolo 17, comma 5;	
c) alla gestione dell'emergenza;	
d) al superamento dell'emergenza.	
3. La Regione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Codice, assicura le attività di competenza in materia di protezione civile, con particolare riguardo a:	
a) svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera b);	
b) indirizzi per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei piani di protezione civile degli enti di area vasta e dei comuni, ai sensi dell'articolo 17;	b) indirizzi per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei piani di protezione civile degli enti di area vasta e dei comuni, ai sensi dell'articolo 17, di concerto con le Province;
c) concorso del sistema regionale di protezione civile alle attività di rilievo nazionale;	
d) gestione della Sala Operativa regionale, secondo quanto previsto all'articolo 10;	
e) organizzazione della struttura e degli uffici regionali di protezione civile, nonché definizione di procedure e modalità relative ad azioni tecniche, operative e amministrative volte ad assicurare prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2;	

f) modalità per la deliberazione dello stato di emergenza regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera f), del Codice e all'articolo 21 della presente legge;	
g) modalità di coordinamento con le altre componenti e strutture del Servizio nazionale della protezione civile, in caso di eventi anche di livello nazionale che richiedano l'azione integrata di dette componenti e strutture, ferme restando le competenze dei prefetti di cui all'articolo 9 del Codice;	
h) gestione delle attività del volontariato organizzato di protezione civile ai sensi dell'articolo 32 del Codice, comprese le sue forme di rappresentanza su base democratica;	h) gestione e definizione, di concerto con le Province, degli indirizzi per gestione delle attività del volontariato organizzato di protezione civile ai sensi dell'articolo 32 del Codice, comprese le sue forme di rappresentanza su base democratica;
i) gestione della Colonna mobile regionale, come definita dall'articolo 12, per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2;	
j) interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;	
k) concorso agli interventi di livello internazionale, secondo quanto indicato dall'articolo 29 del Codice;	
l) spegnimento degli incendi boschivi, nel rispetto delle competenze statali in materia;	
m) attività formative in materia di protezione civile.	
4. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di emergenza di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 1, è responsabile:	
a) dell'informazione alla popolazione e agli organi di informazione, ferme restando le competenze dei Sindaci di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), del Codice;	

b) del coordinamento, curando il raccordo con le prefetture di riferimento e ferme restando le rispettive competenze, degli interventi organizzati a livello di ambiti territoriali ottimali e di sub-ambiti di operatività di cui ai commi 5 e 6, ai sensi dell'articolo 9 del Codice;	b) del coordinamento, curando il raccordo con le prefetture e le Province di riferimento e ferme restando le rispettive competenze, degli interventi organizzati a livello di ambiti territoriali ottimali e di sub-ambiti di operatività di cui ai commi 5 e 6, ai sensi dell'articolo 9 del Codice;
c) degli eventuali interventi diretti richiesti dai Presidenti delle province o dal Sindaco metropolitano.	
5. La Regione, in attuazione degli articoli 11, comma 3, e 18, comma 1, lettera a), del Codice e secondo i principi ivi disciplinati, individua nelle province e nella Città metropolitana di Milano gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali quali livelli ottimali di organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice. Alle province del territorio lombardo e alla Città metropolitana di Milano vengono delegate le funzioni e le attività in materia di protezione civile di cui all'articolo 6 della presente legge, da svolgersi secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6.	5. La Regione, in attuazione degli articoli 11, comma 3, e 18, comma 1, lettera a), del Codice e secondo i principi ivi disciplinati, individua nelle province e nella Città metropolitana di Milano gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali quali livelli ottimali di organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice. Alle province del territorio lombardo e alla Città metropolitana di Milano vengono delegate le funzioni e le attività in materia di protezione civile di cui all'articolo 6 della presente legge, da svolgersi secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6.

6. Al fine di consentire una migliore operatività ed efficienza dell'azione di protezione civile su specifiche aree territoriali che, per vastità e caratteristiche orografiche, necessitano di un'organizzazione più capillare e diversificata sul territorio, la Regione può, laddove ne ravvisi la necessità, individuare, mediante apposito regolamento, i criteri per la definizione, all'interno del territorio corrispondente all'ambito territoriale e organizzativo ottimale, di eventuali sub-ambiti operativi nei quali organizzare l'attuazione delle procedure operative in materia di protezione civile. L'eventuale individuazione di sub-ambiti operativi all'interno dell'ambito territoriale e organizzativo ottimale è operata dalle province e dalla Città metropolitana di Milano in conformità ai criteri delineati dal regolamento regionale di cui al presente comma e previo parere vincolante della Regione.	6. Al fine di consentire una migliore operatività ed efficienza dell'azione di protezione civile su specifiche aree territoriali che, per vastità e caratteristiche orografiche, necessitano di un'organizzazione più capillare e diversificata sul territorio, la Regione, può, laddove ne ravvisi la necessità, individuare, mediante regolamento, i criteri per la definizione, all'interno del territorio provinciale corrispondente all'ambito territoriale e organizzativo ottimale, di eventuali sub-ambiti operativi nei quali predisporre una pianificaizone di protezione civile specifica organizzare l'attuazione delle procedure operative in materia di protezione civile. L'eventuale individuazione di sub-ambiti operativi all'interno dell'ambito territoriale e organizzativo ottimale è operata dalle province e dalla Città metropolitana di Milano, in raccordo con le Prefetture e i Comuni, in conformità ai criteri alle linee di indirizzo delineati dal regolamento da regionale di cui al presente comma e previo parere vincolante della Regione.
7. L'elencazione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali e degli eventuali sub-ambiti operativi individuati dagli enti di area vasta è effettuata nel piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 15.	
8. La Regione riconosce e valorizza, mediante l'adozione delle più opportune iniziative ai sensi dell'articolo 24, l'importanza della diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e della fascia giovane della popolazione, quale attività di prevenzione non strutturale di protezione civile ai sensi dell'articolo 2 del Codice, allo scopo di promuovere la resilienza della comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione dei cittadini.	

9. Al fine di garantire una effettiva ed efficace azione di protezione civile, la Regione, nel rispetto dell'autonomia gestionale e operativa degli enti locali preposti alle attività di cui alla presente legge, effettua i monitoraggi, nonché, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni delegate agli enti di area vasta, i controlli, di cui all'articolo 30.	
10. Fermo restando il rispetto del principio di leale collaborazione interistituzionale, la Regione assume le determinazioni di competenza nei confronti degli enti locali di cui al comma 9, in caso di accertata impossibilità operativa conseguente all'evento calamitoso, inattività o inadempienza nel compimento di atti obbligatori ai sensi della presente legge o violazione dell'attività di indirizzo regionale prevista dalla presente legge.	
Art. 6	
(Funzioni, compiti operativi e attività gestionali delle province e della Città metropolitana di Milano)	
1. Nell'ambito del Sistema regionale di protezione civile, alle province del territorio lombardo e alla Città metropolitana di Milano, quali enti di area vasta e ambiti territoriali e organizzativi ottimali di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice, sono delegate le seguenti funzioni, con possibilità di esercizio delle medesime anche in modalità coordinata o in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):	
a) previsione e prevenzione dei rischi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera o), numero 1), del Codice:	
1) rilevazione e monitoraggio dei rischi sul territorio di competenza;	comma da togliere. Competenza che non può essere attribuita alle province in quanto è svolta dal Centro funzionale di Regione e dei centri di competenza.

2) attività di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile a supporto e integrazione di quella di competenza dei comuni;	2) attività di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile a supporto e integrazione di quella di competenza dei comuni. Con apposita Delibera Regionale verranno definite e articolate le attività e le iniziative delegate alle Province.
3) attuazione sul territorio di competenza delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;	3) attuazione sul proprio territorio di competenza delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione sulle opere di diretta competenza dei rischi stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
4) rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle attività di previsione e prevenzione dei rischi sul territorio di competenza;	4) rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati territoriali relativi alle attività di previsione e prevenzione dei rischi sul territorio di competenza;
b) pianificazione di area vasta:	b) pianificazione di area vasta provinciale :
1) redazione, adozione e attuazione del piano di area vasta di protezione civile, a valere anche quale piano d'ambito di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o), numero 2), del Codice, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1, e in raccordo con la prefettura competente secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 5;	1) redazione, adozione e attuazione del piano di area vasta provinciale di protezione civile, a valere anche quale piano d'ambito di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o), numero 2), del Codice, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1, e in raccordo con la prefettura competente secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 5;
2) valutazione periodica del piano di area vasta di protezione civile, anche mediante l'esperimento di apposite esercitazioni, ai fini del relativo eventuale aggiornamento o anche revisione, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1;	2) valutazione periodica del piano di area vasta provinciale di protezione civile, anche mediante l'esperimento di apposite esercitazioni, ai fini del relativo eventuale aggiornamento o anche revisione, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1;

3) supporto ai comuni, anche in forma associata, nello svolgimento delle attività di competenza, riguardo a previsione, prevenzione e redazione dei piani di emergenza;	
4) verifica periodica del coordinamento e della coerenza dei piani e programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice;	
c) gestione e superamento dell'emergenza:	
1) attivazione dei servizi urgenti di propria competenza, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o di area vasta;	
2) approntamento, ove non già previsto, organizzazione e gestione della Sala Operativa di area vasta, destinata ad operare in raccordo con la Sala Operativa regionale e con le prefetture territorialmente competenti;	2) approntamento, ove non già previsto, organizzazione e gestione della Sala Operativa di area vasta, anche in modo integrato con la Prefettura, destinata ad operare in raccordo con la Sala Operativa regionale;
3) raccordo con la prefettura territorialmente competente, ferme restando le rispettive competenze, ai fini dell'attuazione del piano di area vasta di protezione civile e dell'adozione dei provvedimenti conseguenti;	3) raccordo con la prefettura territorialmente competente, ferme restando le rispettive competenze, ai fini dell'attuazione del piano provinciale di area vasta di protezione civile e dell'adozione dei provvedimenti conseguenti;

4) attivazione, direzione e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile esistente sul territorio di competenza, in conformità al disposto degli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 e, per quanto specificamente attiene al coordinamento operativo, in collaborazione con i Comitati di coordinamento del volontariato di cui all'articolo 23, raccordandosi con i comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone immediata comunicazione alla Regione;	4) attivazione, direzione e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile esistente sul territorio di competenza, in conformità al disposto degli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 e, per quanto specificamente attiene al coordinamento operativo, in collaborazione anche con il supporto dei Comitati di coordinamento del volontariato di cui all'articolo 23, raccordandosi con i comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone immediata comunicazione alla Regione;
5) organizzazione, gestione e attivazione, con la collaborazione dei Comitati di coordinamento del volontariato di cui all'art. 23, delle Colonne mobili di area vasta, quali componenti per moduli specialistici della Colonna mobile regionale di cui all'articolo 12; a ciascuna Colonna mobile di area vasta possono essere chiamati a partecipare, a seconda delle caratteristiche e della specificità degli eventi emergenziali in corso e sotto la direzione dell'ente di riferimento, tutti i soggetti che costituiscono il sistema di area vasta di protezione civile e che operano nell'ambito territoriale di riferimento, fra i quali assume particolare rilevanza, quale struttura operativa principale per il sistema di protezione civile lombardo, il volontariato organizzato di cui all'articolo 22;	5) organizzazione, gestione e attivazione, con la collaborazione dei Comitati di coordinamento del volontariato di cui all'art. 23, delle Colonne mobili di area vasta, quali componenti per moduli specialistici della Colonna mobile regionale di cui all'articolo 12; a ciascuna Colonna mobile di area vasta possono essere chiamati a partecipare, a seconda delle caratteristiche e della specificità degli eventi emergenziali in corso e sotto la direzione dell'ente di riferimento, tutti i soggetti che costituiscono il sistema di area vasta di protezione civile e che operano nell'ambito territoriale di riferimento, fra i quali assume particolare rilevanza, quale struttura operativa principale per il sistema di protezione civile lombardo, il volontariato organizzato di cui all'articolo 22. Per l'organizzazione la Provincia si può anche avvalere anche del supporto dei Comitati di coordinamento del volontariato di cui all'art. 23,
6) coordinamento dell'attivazione dei Centri Polifunzionali di Emergenza di cui all'articolo 13 e gestione e manutenzione dei Centri Polifunzionali di Emergenza di diretta competenza;	
7) supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali, in attuazione di quanto previsto all'articolo 11, comma 3, del Codice;	

8) svolgimento di attività di formazione, in concorso con la Regione, in conformità a quanto disposto all'articolo 24;	8) svolgimento e coordinamento di attività di formazione, in concorso con la Regione, in conformità a quanto disposto all'articolo 24;
9) raccolta dei dati e compilazione delle schede di primo accertamento danni causati da evento calamitoso mediante apposito applicativo informatico, in conformità agli indirizzi regionali;	9) raccolta dei dati e compilazione delle schede di primo accertamento danni causati da evento calamitoso mediante apposito applicativo informatico, in conformità agli indirizzi regionali, limitatamente ai beni dell'Ente di area vasta;
d) individuazione, all'interno del territorio di competenza, di eventuali sub-ambiti operativi, secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 6.	
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo, gli enti di area vasta, al fine di garantire un coordinamento uniforme su tutto il territorio regionale delle attività di protezione civile, sono tenuti ad attenersi agli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, fatte salve, ove previste, le direttive di competenza statale.	
3. Al fine di garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al presente articolo, gli enti di area vasta provvedono all'ordinamento dei propri uffici, anche mediante l'obbligatoria adozione di un'adeguata struttura organizzativa, dotata di professionalità qualificate e specificamente formate e aggiornate, ivi inclusa la nomina di un responsabile di protezione civile in possesso di formazione specifica.	3. Al fine di garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al presente articolo, gli enti di area vasta provvedono all'ordinamento dei propri uffici, anche mediante l'obbligatoria adozione di un'adeguata struttura organizzativa dedicata, che possa garantire la reperibilità e il supporto ai Comuni in caso di emergenza, dotata di professionalità qualificate e specificamente formate e aggiornate, ivi inclusa la nomina di un responsabile di protezione civile in possesso di formazione specifica. Negli atti di raccordo tra Regione Lombardia, UPL, Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano dovranno essere definite le risorse e le modalità necessarie per garantire quanto sopra .

4. Ferme restando le attribuzioni e le competenze dei Sindaci in qualità di autorità territoriali di protezione civile, espressamente disciplinate e individuate dal Codice e declinate e specificate all'articolo 7 della presente legge, i Presidenti delle province lombarde e il Sindaco metropolitano, nelle situazioni emergenziali di cui all'articolo 2, sono responsabili, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'organizzazione generale dei soccorsi nel territorio di competenza e sono, altresì, responsabili della comunicazione alle popolazioni dei territori di competenza e agli organi di informazione.	
5. Per un più efficace espletamento delle attività di protezione civile, gli enti di area vasta possono stipulare apposite convenzioni con il volontariato organizzato di protezione civile, ivi inclusi i Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, se costituiti nella forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 23. Il contenuto minimo e vincolante delle convenzioni con i Comitati di coordinamento del volontariato è disciplinato da apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale.	5. Per un più efficace espletamento delle attività di protezione civile, gli enti di area vasta le Province possono stipulare apposite convenzioni con il volontariato organizzato di protezione civile, ivi inclusi i Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, se costituiti nella forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 23. Il contenuto minimo e vincolante delle convenzioni con i Comitati di coordinamento del volontariato è disciplinato da apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale.
Art. 7	
(Funzioni, compiti operativi e attività gestionali dei comuni singoli o associati)	
1. Nell'ambito del territorio di rispettiva competenza e nel quadro ordinamentale di cui al d.lgs. 267/2000, spetta ai comuni l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 12 del Codice.	
2. I comuni, in conformità all'articolo 12 del Codice e nel rispetto degli indirizzi nazionali, ove previsti, provvedono:	

a) all'attuazione, in ambito comunale o, se associati, intercomunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalle direttive di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice e dagli appositi atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale;	
b) alla redazione, approvazione, aggiornamento, revisione e attuazione, anche nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1, dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal d.lgs. 267/2000;	
c) all'espletamento di periodiche attività di verifica del coordinamento e della coerenza dei piani e dei programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice;	
d) all'ordinamento dei propri uffici, anche mediante l'obbligatoria adozione, a livello singolo o associato, di una struttura organizzativa idonea a garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di protezione civile e dotata di professionalità qualificate e specificamente formate ed aggiornate;	
e) alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2;	

f) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;	
g) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 2, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze in ambito comunale, in conformità al disposto del comma 7 del presente articolo e degli articoli 18 e 21;	
h) alla vigilanza sulla predisposizione e sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, degli interventi urgenti, anche con riferimento all'accesso a finanziamenti e contributi previsti dalla normativa vigente per le opere di pronto intervento, somma urgenza e calamità naturali;	
i) alla predisposizione di misure idonee a favorire la costituzione, lo sviluppo e l'impiego, sul proprio territorio, del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 22, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;	
j) alla raccolta dei dati e alla compilazione delle schede di primo accertamento dei danni causati dall'evento calamitoso mediante apposito applicativo informatico, nonché all'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili e immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio, in conformità alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali.	
3. I comuni possono supportare gli altri enti locali nell'esercizio delle rispettive funzioni di protezione civile e nella gestione degli eventi emergenziali, anche al fine di assicurare la continuità amministrativa.	

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, i comuni, singoli o associati, al fine di garantire un coordinamento uniforme su tutto il territorio regionale delle attività di protezione civile, sono tenuti ad attenersi agli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, fatte salve, ove previste, le direttive di competenza statale.	
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, i comuni, singoli o associati, possono avvalersi del supporto dei soggetti concorrenti di cui all'articolo 4, comma 6, ivi comprese le associazioni rappresentative dei comuni della Lombardia.	
6. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, l'attivazione a livello comunale degli interventi urgenti di competenza per farvi fronte, in conformità alla pianificazione comunale di protezione civile, è curata direttamente dal comune interessato, il quale provvede, altresì, a darne tempestiva comunicazione alla prefettura, all'ente di area vasta territorialmente competente e alla Regione, anche ai fini di eventuali richieste di interventi a sostegno ai sensi del comma 7.	

7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di protezione civile di cui al presente articolo, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative di area vasta agli enti di area vasta del territorio regionale, di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni, rispettivamente, con il Presidente della provincia interessata o con il Sindaco metropolitano, con il Presidente della Giunta Regionale e con il Prefetto in occasione di eventi di emergenza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), curando, altresì, l'attività di informazione alla popolazione.	7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di protezione civile di cui al presente articolo, il Sindaco chiede l'intervento del Presidente della provincia e o Sindaco Metropolitano per l'attivazione delle risorse del Sistema regionale a livello di area vasta loro assegnate e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza coordinando i propri interventi con quelli della Regione Provincia. Il Presidente della Provincia o Sindaco Metropolitano, su richiesta del Sindaco, richiede intervento delle risorse del Sistema regionale al Presidente della Regione. A tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni, rispettivamente, con il Presidente della provincia interessata o con il Sindaco metropolitano, con il Presidente della Giunta Regionale e con il Prefetto in occasione di eventi di emergenza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), curando, altresì, l'attività di informazione alla popolazione.
Art. 8	
(Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile)	

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione promuove un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con le province, la Città metropolitana di Milano e gli altri enti locali, con le prefetture, con le articolazioni del Sistema nazionale della protezione civile, compreso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con gli altri enti e organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito del Sistema regionale della protezione civile, nonché con i gestori di infrastrutture critiche, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 (Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione), che attraversano il territorio regionale e con altri soggetti pubblici o privati. Il concorso e il coordinamento delle attività della Regione con i soggetti di cui al precedente periodo possono essere attuati anche mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni ai sensi del comma 4.	
2. La Regione, su richiesta dei competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre Regioni o di altri Stati secondo le procedure di cui all'articolo 29 del Codice, coordinando il proprio intervento con quello dei predetti organi, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascun soggetto dalla vigente normativa in materia di protezione civile.	
3. La Regione può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative e agli interventi individuati dalle province, dalla Città metropolitana di Milano e dagli altri enti locali a tutela del territorio e delle popolazioni.	

4. Per un più efficace espletamento delle attività di protezione civile, tutte le componenti del Sistema regionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative e con i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, del Codice o con altri soggetti pubblici o privati, ivi inclusi gli enti e istituti di ricerca, i consorzi e le strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, anche quali centri di competenza ai sensi dell'articolo 21 del Codice.	
5. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Codice, le strutture operative regionali di cui all'articolo 4, comma 4, concorrono con le strutture operative nazionali, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, allo svolgimento delle attività di protezione civile di cui al Codice.	
Art. 9	
(Finanziamento del Sistema regionale di protezione civile)	
1 .Ferme restando le specifiche competenze e responsabilità delle componenti del Sistema regionale di protezione civile di cui alla presente legge e la dotazione finanziaria e organica delle attività e delle funzioni di protezione civile da parte delle strutture organizzative preposte, la Regione sostiene l'organizzazione del Sistema regionale di protezione civile disponendo appositi finanziamenti, nei limiti delle risorse autorizzate annualmente con legge di bilancio, riportate per il triennio 2021-2023 all'articolo 27 e riconducibili alle seguenti linee di intervento:	

a) finanziamenti per contribuire al potenziamento ed al sostegno economico dei soggetti appartenenti al Sistema regionale di protezione civile, con particolare riferimento agli enti di area vasta e al volontariato organizzato di protezione civile, anche mediante il ricorso a forme di convenzionamento o anche di messa a disposizione a titolo gratuito di mezzi, strutture e dotazioni, e per concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 2 della presente legge;	
b) finanziamenti per contribuire al potenziamento e al sostegno economico a favore dell'antincendio boschivo;	
c) finanziamenti per contribuire al potenziamento e al sostegno economico del Centro Funzionale Decentrato e della Sala Operativa regionale di protezione civile;	
d) finanziamenti per contribuire al potenziamento e al sostegno economico del pronto intervento e delle spese sostenute dai comuni in relazione alle calamità naturali;	
e) finanziamenti per il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze di protezione civile, per l'addestramento dei soggetti partecipanti a qualunque titolo alle attività di protezione civile, per la pianificazione di protezione civile, per la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile al fine di contribuire alla specializzazione degli operatori istituzionali e degli aderenti al volontariato e alla diffusione delle buone pratiche di protezione civile nelle scuole e nella cittadinanza.	
SEZIONE II: Strutture regionali	
Art. 10	
(Sala Operativa regionale di protezione civile e Unità di crisi regionale)	

1. La Sala Operativa regionale di protezione civile è gestita dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), del Codice e opera all'interno della struttura regionale di protezione civile.	
2. Con deliberazione della Giunta regionale, al fine di garantire la più efficiente e tempestiva risposta in occasione o in vista di eventi emergenziali di cui all'articolo 2, sono disciplinate:	
a) le modalità di gestione della Sala Operativa regionale, con l'assegnazione di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Codice, per garantire l'operatività 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno;	
b) le procedure di coordinamento della Sala Operativa regionale con gli altri uffici regionali, ivi incluso il relativo personale in reperibilità, nonché con le Sale Operative di area vasta, con le prefetture, con i presidi territoriali, con le altre componenti, con le strutture operative e con i soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile.	
3. In occasione o in vista di eventi emergenziali di cui all'articolo 2, in base alle caratteristiche dell'evento, l'azione della Sala Operativa regionale può essere integrata con quella dell'Unità di crisi regionale, quale organismo tecnico di gestione dell'emergenza composto da soggetti in possesso di competenze specialistiche, senza oneri a carico della finanza pubblica. La Giunta regionale disciplina i presupposti per l'attivazione, la composizione e il funzionamento dell'Unità di crisi.	

4. Sulla base delle procedure di funzionamento della Sala Operativa e dell'Unità di crisi, nelle attività di gestione delle emergenze, di cui all'articolo 2, condotte dalla Sala Operativa regionale possono essere coinvolti ulteriori soggetti, anche non appartenenti al Sistema regionale di protezione civile, in ragione delle competenze possedute negli specifici settori di azione, al fine di ottimizzare e massimizzare le procedure di confronto e raccordo operativo.	
Art. 11	
(Centro Funzionale Decentrato di Regione Lombardia)	
1. Il Centro Funzionale Decentrato di Regione Lombardia assicura il preannuncio, il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli eventi meteo naturali prevedibili e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio di protezione civile ai diversi livelli territoriali.	
2. Il Centro Funzionale Decentrato di Regione Lombardia è costituito da una pluralità di strutture operative, localizzate in parte all'interno della struttura organizzativa della Giunta regionale e in parte all'interno della struttura organizzativa di ARPA Lombardia. Le strutture operative di cui al precedente periodo costituiscono componenti del sistema di allertamento regionale di cui all'articolo 17 del Codice, il cui governo e gestione sono assicurati dalla Regione ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17.	
3. Presso ARPA Lombardia sono ubicati:	
a) il Servizio Idro Nivo Meteo e Clima, con funzione di assistenza e vigilanza meteorologica, previsione del pericolo meteo e da valanghe, gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio, raccolta, concentrazione, archiviazione e trasmissione dei dati meteorologici;	

b) il Centro Monitoraggio Geologico, con competenze specifiche in materia di monitoraggio delle aree instabili dal punto di vista idrogeologico e di segnalazione delle relative situazioni di pericolo alle strutture operative della Giunta regionale.	
4. Presso la Sala Operativa regionale, di cui all'articolo 10, è ubicato il Centro Funzionale di Monitoraggio dei Rischi, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, con competenze specifiche in materia di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi naturali prevedibili e dei loro effetti sul territorio, nonché di definizione degli scenari di rischio e di allertamento del sistema di protezione civile.	
5. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottare nel rispetto delle direttive statali sulle modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento, sono disciplinate:	
a) le attribuzioni specifiche e la dotazione organica del Centro Funzionale Decentrato, di cui al presente articolo, con l'assegnazione di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità secondo quanto previsto all'articolo 46 del Codice;	
b) le procedure di coordinamento del Centro Funzionale Decentrato, di cui alla lettera a), con gli altri uffici regionali, con i presidi territoriali, nonché con le componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile.	
Art. 12	
(Colonna mobile regionale)	
1. Al fine di garantire una più efficace risposta degli interventi di protezione civile in previsione o durante le situazioni emergenziali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la Regione organizza e gestisce, in conformità all'articolo 11, comma 1, lettera h), del Codice, la Colonna mobile regionale di protezione civile, costituita dal complesso di persone, materiali e mezzi chiamati a rispondere alle emergenze di protezione civile.	

2. Alla Colonna mobile regionale possono essere chiamati a partecipare, a seconda delle caratteristiche e della specificità degli eventi emergenziali in corso e sotto la direzione della Regione, tutti i soggetti che costituiscono il Sistema regionale di protezione civile e che operano nel relativo ambito territoriale, fra i quali, in Lombardia, assume particolare rilevanza, quale struttura operativa principale, il volontariato organizzato di cui all'articolo 22, anche attraverso la partecipazione alle Colonne mobili di area vasta, di cui all'articolo 6, comma1, lettera c), numero 5).	
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati:	
a) i criteri per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Colonna mobile regionale;	
b) le modalità di partecipazione della Colonna mobile regionale alle attività di protezione civile, anche in coordinamento con le articolazioni regionali o nazionali delle strutture operative e con i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13 del Codice;	
c) le modalità per il potenziamento di persone, materiali e mezzi della Colonna mobile regionale e le relative procedure;	
d) i criteri e gli indirizzi per il raccordo e il coordinamento della Colonna mobile regionale con le Colonne mobili di area vasta.	d) i criteri e gli indirizzi per il raccordo e il coordinamento della Colonna mobile regionale con le Colonne mobili di area vasta provinciali; di concerto con le Province.
Art. 13	
(Centri polifunzionali di emergenza)	

1. La Regione, sentite le province o la Città Metropolitana competenti, individua presso sedi dislocate in ambito regionale i Centri polifunzionali di emergenza, in conformità al comma 4. I Centri polifunzionali di emergenza assolvono alle seguenti funzioni:	
a) sede di ricovero delle risorse strumentali di protezione civile appartenenti al sistema di area vasta, dotata di una organizzazione che ne cura la manutenzione e la tenuta in efficienza;	
b) luogo di organizzazione delle attività e degli spostamenti della Colonna mobile di area vasta o comunque di componenti della Colonna mobile regionale, per poter garantire, in caso di attivazione per eventi di cui all'articolo 2, tempestività ed efficacia di intervento;	
c) plesso utilizzabile per attività formative e per esercitazioni, allo scopo di far crescere il sistema di protezione civile, con particolare riferimento agli operatori istituzionali e agli aderenti al volontariato organizzato di protezione civile, di cui all'articolo 22, e di generare una maggiore consapevolezza e proattività nella popolazione.	
2 La Regione può intervenire direttamente nell'acquisto o nella locazione degli immobili, dei mezzi e delle attrezzature strumentali dei Centri polifunzionali di emergenza e può realizzare o anche gestire i centri medesimi direttamente oppure mediante strumenti di programmazione negoziata o tramite apposite convenzioni con enti locali, altri soggetti pubblici o privati, istituzioni o volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 22, comma 3.	

3. Nell’ambito degli strumenti di programmazione negoziata o delle convenzioni stipulabili con i soggetti di cui al comma 2, sono disciplinate, in conformità a eventuali atti di indirizzo emanati dalla Giunta regionale, le modalità di realizzazione, gestione e manutenzione dei Centri polifunzionali di emergenza, definendo, altresì, le modalità di partecipazione alle spese per la realizzazione delle singole iniziative.	
4. Le modalità di coordinamento dei Centri polifunzionali di emergenza con le strutture operative locali e regionali e l’individuazione dei medesimi centri polifunzionali sul territorio regionale sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, considerando le strutture già esistenti e le necessità operative e strategiche sulla base di priorità di livello regionale, al fine di garantire in modo omogeneo la ripartizione delle risorse per fronteggiare efficacemente gli eventi emergenziali.	4. Le modalità di coordinamento dei Centri polifunzionali di emergenza con gli enti locali e con le strutture operative locali-regionali e l’individuazione dei medesimi centri polifunzionali sul territorio regionale sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, considerando le strutture già esistenti e le necessità operative e strategiche sulla base di priorità di livello regionale, al fine di garantire in modo omogeneo la ripartizione delle risorse per fronteggiare efficacemente gli eventi emergenziali.
Art. 14	
(Uffici Territoriali Regionali)	
1. Gli Uffici Territoriali Regionali costituiscono, a livello locale, articolazione e presidio istituzionale regionale di protezione civile, assicurando comunicazione, supporto e accompagnamento ai soggetti pubblici e privati.	
2. Nell’ambito delle attività di protezione civile svolte dalla Regione ai sensi della presente legge, gli Uffici Territoriali Regionali, con il concorso delle strutture del Sistema regionale di protezione civile, degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 e delle altre strutture della Giunta regionale, in base alla rispettiva competenza, esercitano le seguenti funzioni, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti mediante apposite convenzioni o accordi:	
a) presidio del territorio in situazioni di emergenza, per l’esercizio, da parte della Regione, delle funzioni individuate al comma 3;	

b) autorità idraulica con riferimento ai corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrico di competenza regionale, per l'esercizio, da parte della Regione, delle funzioni individuate al comma 4.	
3. Anche per il tramite degli Uffici Territoriali Regionali, la Regione esercita a livello territoriale le seguenti funzioni di competenza:	
a) raccordo tra la direzione regionale competente per le attività di protezione civile e le altre componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti del sistema regionale di protezione civile e i presidi territoriali operanti sul territorio di rispettiva competenza;	
b) raccordo con le Sale Operative di area vasta, con la Sala Operativa regionale e con le prefetture territorialmente competenti, nonché partecipazione all'Unità di crisi regionale;	
c) raccordo con le strutture attivate per gestire localmente le emergenze;	
d) supporto agli enti locali nell'esercizio delle funzioni di protezione civile;	
e) attività di ricognizione e accertamento dei danni subiti nel territorio degli enti locali a causa dell'evento emergenziale e attività di validazione delle richieste formulate da tali enti per la dichiarazione dello stato di emergenza.	
4. Per il tramite degli Uffici Territoriali Regionali, quali autorità idraulica, con riferimento ai corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrico di competenza regionale, la Regione esercita a livello territoriale le seguenti funzioni di competenza:	
a) presidio delle aree di rischio idraulico e di altre situazioni individuate come rischiose o critiche per l'incolumità della cittadinanza;	
b) verifica di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, anche in raccordo con enti locali e gestori di infrastrutture interferenti con il reticolo idrico;	

c) intervento sul posto in presenza di danni, per gli interventi di ripristino;	
d) gestione dei lavori di somma urgenza ed espletamento delle relative procedure di legge.	
5. Con apposita deliberazione di Giunta, la Regione definisce il modello organizzativo degli Uffici Territoriali Regionali e disciplina le modalità di coordinamento tra le strutture operative locali e regionali di protezione civile e gli Uffici Territoriali Regionali nello svolgimento delle attività di cui alla presente legge.	5. Con apposita deliberazione di Giunta, la Regione definisce il modello organizzativo degli Uffici Territoriali Regionali e disciplina le modalità di coordinamento tra le strutture operative locali e regionali di protezione civile e gli Uffici Territoriali Regionali nello svolgimento delle attività di cui alla presente legge.